



**COMUNE DI PONTIDA**

**(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO  
DELLE PAGINE FACEBOOK,  
INSTAGRAM ED IN GENERALE  
DEI SOCIAL NETWORK E/O  
SOCIAL MEDIA DEL COMUNE DI  
PONTIDA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 30.07.2024

## Sommario

Art. 1 – Oggetto .....	3
Art. 2 – Principi .....	3
Art. 3 - Gestione della pagina .....	4
Art. 4 Pubblicazione dei contenuti .....	5
Art. 5. - Modalità di accesso alle pagine dei social-network e norme di comportamento .....	5
Art. 6 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti .....	7
Art. 7 - Norme finali .....	8
Art. 8 - Costi di Gestione .....	8
Art. 9 -Applicabilità del presente regolamento anche per altri Social Network e/o Social Media .....	8
Art. 10 - Entrata in vigore .....	8

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il Comune di PONTIDA riconosce Internet quale strumento fondamentale per raggiungere obiettivi di maggior trasparenza sugli atti e maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita sociale, politica ed istituzionale.
2. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento delle pagine istituzionali del Comune di PONTIDA nella piattaforma social-network “Facebook” e nella piattaforma social-network “Instagram” e definisce le modalità di pubblicazione di contenuti e di accesso alle sezioni ed ai documenti nonché di ogni altra informazione in essa contenuta.
3. Con l’espressione social-network si intende una versione telematica delle “reti sociali” ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari etc.

## **Art. 2 – Principi**

1. Il Comune di PONTIDA riconosce internet ed i social-network quali strumenti fondamentali di libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2. L’Amministrazione Comunale identifica in internet e nei social-network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.
3. In proposito l’Amministrazione Comunale, che con suddetto regolamento provvederà alla creazione e gestione di una pagina Facebook e anche di altri canali social quali Instagram, twitter ecc, ,considera i social-network importanti per la libera espressione del mondo giovanile e della collettività in generale, nonché per la promozione delle notizie, dell’immagine, della memoria storica e delle peculiarità del territorio.
4. La pagina istituzionale del Comune di PONTIDA in Facebook, in Instagram e su altri social-network è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.
5. La presente regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.
6. Lo spazio istituzionale sui social network non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale.
7. La proprietà, l’attivazione e l’eventuale chiusura del profilo social sono di competenza del Sindaco pro tempore.

### Art. 3 - Gestione della pagina

1. Il Sindaco è titolare delle funzioni di:
  - amministrazione della pagina (ruolo di “Amministratore”);
  - inserimento di pubblicazioni (ruolo di “Editor”);
  - commento e moderazione dei commenti (ruolo di “Moderatore”).
  
2. Il Sindaco può delegare, con apposito provvedimento, tutte od alcune delle succitate funzioni agli Assessori, ai Consiglieri, ad un insieme intersettoriale di dipendenti del Comune o di persone non dipendenti del Comune stesso, le quali rappresentano i soggetti incaricati di assicurare la progettazione e lo sviluppo della presenza dell'Ente nella piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.
  
3. La presenza dell'Ente sul social-network ha finalità prettamente istituzionali; pertanto, i contenuti inseriti nella pagina istituzionale saranno orientati a:
  - promuovere campagne informative di qualsiasi genere, escluse quelle politiche/promozionali di particolari gruppi politici, sindacali e religiosi;
  - diffondere e pubblicizzare iniziative, eventi ed attività organizzati dal Comune di PONTIDA;
  - finalità di marketing territoriale, promozione del territorio, informazioni turistiche e culturali;
  - pubblicizzare decisioni assunte dalla giunta comunale e/o dal consiglio comunale che si riterranno particolarmente importanti o rilevanti anche ai fini della trasparenza
  - informare la cittadinanza su: servizi (pubblici o privati in convenzione), scioperi, chiusure scuole, eventi di carattere sportivo, emergenze ecc.;
  
4. Le persone autorizzate all'accesso alla pagina Facebook del Comune con ruolo di “Amministratore” possono gestire tutti gli aspetti della pagina, tra i quali: pubblicazione di contenuti, gestione dei commenti, gestire autorizzazioni di accesso e ruoli di altri soggetti, ecc... Le persone autorizzate all'accesso con ruolo di “Amministratore” e “Editor” hanno facoltà di stabilire quali informazioni e documenti rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2 sia opportuno pubblicare e di effettuare le pubblicazioni. Le pubblicazioni potranno essere altresì proposte dai dirigenti, dai responsabili di servizio, dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o dai singoli dipendenti, nel rispetto delle finalità e modalità stabilire dal presente regolamento.
  
5. Il Sindaco ha comunque facoltà di eliminare eventuali contenuti già pubblicati che ritenga, a posteriori, non dover essere veicolati tramite la pagina istituzionale. Le persone autorizzate all'accesso alla pagina Facebook del Comune con ruolo di “Amministratore” e/o “Moderatore” hanno facoltà di rispondere ai commenti degli utenti e di eliminarli con le modalità di cui al successivo art. 4.
  
6. Le eventuali richieste di pubblicazione, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile agli incaricati con ruolo di “Amministratore” e “Editor”, ovvero almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.
  
7. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
  
8. Nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 9 e 10 del GDPR, non devono essere trattati dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che

permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

8. Al termine del mandato elettorale sarà cura del Sindaco pro-tempore rimettere alla Segreteria comunale le password di accesso ai profili social. Sarà invece cura del nuovo Sindaco pro tempore, in fase di primo accesso, provvedere a reimpostare le stesse.

#### **Art. 4 Pubblicazione dei contenuti**

1. I contenuti pubblicati devono essere conformi alla normativa sulla protezione dei dati RUE 679/2016 ed alla legge sui diritti d'autore. In tal senso occorre, prima di procedere alla pubblicazione, eliminare i riferimenti a fatti o dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi, epurare i documenti di dati personali (anagrafiche, dati di contatto, ecc. ) e dei dati sensibili e giudiziari ex art. 9 e 10 GDPR (opinioni politiche, appartenenza sindacale, stato di salute, orientamento sessuale, dati relativi a condanne penali e reati, ecc. ) in modo che non sia possibile, direttamente od indirettamente, l'identificazione dei soggetti interessati.

2. Non potranno essere pubblicate immagini o filmati relativi a soggetti ripresi in primo piano in contesti che non siano manifestazioni pubbliche salvo il caso in cui venga acquisito il consenso dell'interessato.

3. Non devono essere pubblicate immagini o filmati che inquadrino minori in primo piano salvo il caso in cui non sia stato acquisito il consenso dei soggetti che esercitano la patria Potestà. Nel caso di pubblicazioni di contenuti multimediali, inoltre, si dovrà sempre citare la fonte (l'autore) e verificare di avere requisiti di liceità del trattamento dei dati.

4. È vietato pubblicare documenti ed informazioni riservate di cui si viene a conoscenza durante lo svolgimento del proprio mandato elettorale.

5. È vietato anticipare l'esito di decisioni od azioni inerenti l'attività dell'ente, fornire informazioni e notizie relative a procedimenti o atti in corso on in fase di conclusione, rilasciare copie ed estratti di atti o documenti.

#### **Art. 5. - Modalità di accesso alle pagine dei social-network e norme di comportamento**

1. Le persone autorizzate a gestire la pagina con ruolo di "Amministratore" provvedono ad accreditarsi al servizio con "username" e "password" abbinando alla pagina stessa uno o più profili Facebook (relativi a persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della stessa pagina), a gestire le abilitazioni della pagina Facebook, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.

2. L'accesso per la consultazione della pagina Facebook, Instagram e di altri social dell'Amministrazione Comunale di PONTIDA, è in modalità "pubblica", libera ed aperta a tutta la community presentesul social network in oggetto; gli amministratori inoltre, acconsentono a "ricevere le notifiche" della pagina stessa e ricevere notifiche per ogni aggiornamento che l'amministratore della pagina fan deciderà di divulgare tramite post, album di foto, eventi, pubblicati sulla bacheca della pagina stessa/profilo.

3. Il soggetto che diventerà "fan" (cioè che apporrà "mi piace" al profilo pubblico) del Portale Istituzionale Facebook ed Instagram del Comune di PONTIDA dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e le istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la foto in chiaro, deve avere nella scheda "Informazioni" dati sufficienti per la riconoscibilità.

4. Il soggetto che decide di inserire contenuti nella pagina dovrà farlo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso e potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente; I contenuti e le fotografie che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

5. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sulla pagina Facebook e Instagram è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati all'art. 3, e potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.

6. Il Comune di PONTIDA rispetta la libertà d'espressione e favorisce la partecipazione nei termini indicati nel presente regolamento. Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso. Gli amministratori della pagina, incaricati dall'amministrazione comunale, intervengono come moderatori degli interventi. Verranno eliminati senza darne evidenza pubblica:

- lo spam e i messaggi commerciali e pubblicitari;
- i commenti che riportano dati personali e sensibili;
- i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;
- i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della pagina;
- i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
- i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;
- i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale);
- i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;
- i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
- i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di PONTIDA e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.

7. Sono inoltre espressamente vietati:

- a) l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b) gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c) le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d) l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio di PONTIDA o la pubblica amministrazione in genere;
- e) le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;
- f) sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;

g) è vietato postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

#### **Art. 6 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.**

1. Ogni singolo utente dei suddetti servizi deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo ai soggetti abilitati all'accesso con il ruolo di "Amministratore" e "Moderatore".
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce del presente regolamento verrà punito con le modalità di cui al successivo comma 5.
4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Eventuali comportamenti non compatibili con il presente regolamento potranno essere segnalati all'Amministrazione Comunale a mezzo mail all'indirizzo: [segreteria@comune.pontida.bg.it](mailto:segreteria@comune.pontida.bg.it).
5. I soggetti abilitati all'accesso alla pagina con ruolo di "Amministratore" e "Moderatore" potranno, a loro discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme o del documento "Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità" che contiene le norme di comportamento previste da Facebook per l'utilizzo della piattaforma e che si allega al presente Regolamento sotto la lettera A. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:
  - a. nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. I soggetti abilitati all'accesso alla pagina con ruolo di "Amministratore" e "Moderatore" provvederanno al contempo ad eliminare i contenuti incriminati e/o a segnalarli tramite le apposite procedure previste dalla piattaforma, quando lo riterranno offensivo o lesivo rispetto alle norme del presente Regolamento o del suddetto documento "Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità" di cui all'allegato A;
  - b. in caso di reiterate violazioni e/o abusi, i soggetti abilitati all'accesso alla pagina con ruolo di "Amministratore" provvederanno a "bloccare" il colpevole tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, impedendogli in tal modo di pubblicare ulteriori contenuti nella pagina.
6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5, i soggetti abilitati all'accesso alla pagina con ruolo di "Amministratore" e "Moderatore" dovranno per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che valutate le singole situazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

## **Art. 7 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme nazionali, in particolare:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo;
- L. 3 maggio 2019, n. 37 Legge sul diritto d'autore
- L. n.241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.lgs. n.267/2000 "Testo unico degli enti locali"
- L. n.28/2000 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

## **Art. 8 - Costi di Gestione**

1. Come da vigente regolamento della piattaforma Facebook non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori del social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome della pagina) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento della pagina.

## **Art. 9 -Applicabilità del presente regolamento anche per altri Social Network e/o Social Media.**

1. Il presente regolamento è da ritenersi applicabile anche ai social network o social media che l'amministrazione di PONTIDA intenderà utilizzare come strumento di comunicazione per le finalità sopracitate.

## **Art. 10 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.